



Decreto Dirigenziale n. 94 del 09/06/2011

A.G.C. 20 Assistenza Sanitaria

Settore 1 Prevenzione, Assist. Sanitaria - Igiene sanitaria

Oggetto dell'Atto:

LABORATORIO "LA FENICE S.R.L." CON SEDE IN SAN GIORGIO DEL SANNIO (BN) -
D.G.R.C. 12/05/2006 N. 592: ISCRIZIONE NEL REGISTRO REGIONALE DEI
LABORATORI DI ANALISI NON ANNESSI ALLE INDUSTRIE ALIMENTARI CHE
EFFETTUANO PROVE ANALITICHE RELATIVE ALL'AUTOCONTROLLO.

IL DIRIGENTE

VISTA la delibera di Giunta Regionale n. 3466 del 03/06/2000.

PREMESSO che il Decreto Legislativo 26 maggio 1997 n. 155 e successive modifiche (L. 526/99 e D.lgs. 193/2007) recante "Attuazione delle direttive n. 93/43/CEE e n. 96/3/CE concernenti l'igiene dei prodotti alimentari" ed, in particolare, l'art. 3 bis che prevede la fissazione di criteri e requisiti minimi per il riconoscimento dei laboratori esterni alle industrie alimentari che effettuano prove analitiche nell'ambito delle procedure di autocontrollo.

VISTA la normativa di settore riguardante la produzione e la commercializzazione dei prodotti alimentari la quale stabilisce che le prove analitiche, ai fini dell'autocontrollo, possono essere effettuate da laboratori esterni agli stabilimenti di produzione, purché inseriti in appositi elenchi.

VISTO il Decreto Legislativo del 27 gennaio 1992 n. 120 e successive modifiche recante "Attuazione delle direttive n. 88/320/CEE e n. 90/18/CEE in materia di ispezione e verifica della buona prassi di laboratorio".

DATO ATTO che la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano in data 17 giugno 2004 ha sancito l'accordo recante "Requisiti minimi e criteri per il riconoscimento dei laboratori di analisi non annessi alle industrie alimentari, ai fini dell'autocontrollo".

CONSIDERATO che il succitato Accordo Stato – Regioni prevede all'art. 4, punto 4 l'adozione di formale provvedimento con il quale le Regioni e le Province Autonome si impegnano a recepire i contenuti dell'Accordo stesso, al fine di dare concreta applicazione sul territorio regionale a quanto convenuto.

PRESO ATTO che con la deliberazione della G.R. n. 592 del 12/05/2006 pubblicata sul BURC n. 25 del 05/06/2006 è stato:

- a. recepito l'Accordo del 17 giugno 2004;
- b. istituito il Registro Regionale dei Laboratori di Analisi non annessi alle industrie alimentari che effettuano prove analitiche relative all'autocontrollo;
- c. disposta la procedura per l'iscrizione nel succitato Registro.

RICHIAMATO il suddetto Accordo Stato-Regioni per quanto concerne, in particolare, le modalità di espletamento delle verifiche ispettive da parte del Ministero della Salute e l'obbligo della pubblicazione, con cadenza annuale, dell'elenco dei laboratori iscritti nel Registro Regionale da comunicare al M.S..

RITENUTO, pertanto, di dover procedere all'iscrizione nel Registro Regionale dei laboratori che hanno inoltrato istanza alla Regione Campania – Settore Prevenzione, Assistenza Sanitaria, Igiene Sanitaria documentando la conformità ai criteri stabiliti con la citata deliberazione.

VISTA l'istanza datata 16/11/2010, acquisita al protocollo n. 2010.0922106 del 18/11/2010 di questo Settore, presentata dalla dott. Maruccia Vincenzo in qualità di Legale Rappresentante del laboratorio "La Fenice s.r.l." con sede legale e operativa in Via Alcide De Gasperi n. 52 – 82018 San Giorgio del Sannio (BN).

VISTE le risultanze dell'istruttoria concernente la verifica, su base documentale, dei requisiti richiesti dalla D.G.R.C. n. 592/2006 per l'iscrizione nel Registro Regionale.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Servizio 03 del Settore Prevenzione, Assistenza Sanitaria, Igiene Sanitaria

DECRETA

Per i motivi di cui in premessa e che qui si intendono integralmente riportati:

1. Di iscrivere nel Registro Regionale dei Laboratori di Analisi (D.G.R.C. n. 592/2006) non annessi alle industrie alimentari che effettuano prove analitiche relative all'autocontrollo il laboratorio "La Fenice s.r.l." diretto dalla dott.ssa Coletta Antonella con sede legale e operativa in Via Alcide De Gasperi n. 52 – 82018 San Giorgio del Sannio (BN) per l'effettuazione delle prove o gruppi di prove riportati nell'allegato al presente provvedimento che costituisce parte integrante e sostanziale.
2. Di precisare che l'iscrizione nel Registro Regionale è valida fino al permanere delle condizioni in base alle quali essa è stata effettuata.
3. Di precisare, inoltre, che ai sensi del punto 4.2 della D.G.R. n. 592/2006 la mancata comunicazione da parte del Legale Rappresentante del Laboratorio alla Regione Campania – Settore Prevenzione, Assistenza Sanitaria, Igiene Sanitaria dell'avvenuto accreditamento entro 36 mesi dalla data dell'istanza di iscrizione nel Registro Regionale, da parte dell'organismo di accreditamento, comporta la cancellazione d'ufficio dal registro regionale senza la possibilità di reiterare l'istanza di iscrizione.
4. Di fare obbligo al Legale Rappresentante del suddetto Laboratorio di comunicare tempestivamente l'esito delle verifiche periodicamente effettuate dall'organismo di accreditamento.
5. Di riservarsi, in qualunque momento, l'effettuazione di verifiche ispettive, secondo modalità e termini di cui all'art. 5 dell'Accordo Stato-Regioni del 17 giugno 2004.
6. Di notificare copia del presente provvedimento al succitato Laboratorio nonché all'A.S.L. Benevento ai fini dell'espletamento dell'attività di vigilanza, così come disciplinata dal punto 6.2 della D.G. R. 592/2006.
7. Di inviare copia al Settore Veterinario Regionale ed al Settore Stampa, Documentazione, Informazione e Bollettino Ufficiale per la pubblicazione.

Dr. Mario VASCO